				contestano	l'ordine	di	recupero	di
cui alla decisione impugnata.							-	

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

(1) Boletín Oficial del Estado nº 241 del 7 ottobre 2000, pag. 34614.

(2) Causa T-146/03, Racc. pag. II-98.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALI-XIR» per beni appartenenti, tra gli altri, alla classe 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Barilla/UAMI — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

(Causa T-157/10)

(2010/C 148/76)

Lingua processuale: l'inglese

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio registrato denominativo tedesco «Elixeer», per beni della classe 32

Decisione della divisione di opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Parti

Ricorrente: Barilla G. e R. Fratelli SpA (Parma, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Colmano, G. Sironi e A. Vanzetti)

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio, n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che sussisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brauerei Schlösser GmbH (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 gennaio 2010, pratica R 820/2009-2;
- Respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la registrazione del marchio comunitario di cui trattasi;
- In alternativa, rinviare il caso dinanzi al convenuto affinché respinga l'opposizione; nonché
- Ordinare al convenuto ed alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di sostenere le spese del procedimento.

Ricorso proposto l'8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)

(Causa T-161/10)

(2010/C 148/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 febbraio 2010, procedimento R 662/2009-4, e respingere l'opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso con riguardo a prodotti farmaceutici e veterinari, esclusi medicinali per malattie inerenti il sistema nervoso centrale; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «E-PLEX», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese del marchio denominativo «EPILEX», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.

Ricorso proposto il 12 aprile 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Confecciones Sanfertús (TORO)

(Causa T-165/10)

(2010/C 148/78)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne S.A. (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Confecciones Sanfertús S.L. (Graus, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), adottata nel procedimento R 0638/2009-2;
- registrare il marchio comunitario n. 2844264 per la classe 25 e
- condannare alle spese le controparti che si oppongano al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «TORO» (richiesta di registrazione n. 2844264), per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 39.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Confecciones Sanfertús S.L.